



---

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

### ART. 1: OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità, la procedura per le sponsorizzazioni e per gli accordi di collaborazione per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato del presente Consorzio.

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le erogazioni liberali, anche modali, in denaro, beni e servizi, fatte a favore del Consorzio da enti, soggetti imprenditoriali e privati, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; a dette fattispecie si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in vigore.

### ART. 2: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE – DEFINIZIONI E PRESUPPOSTI

Ai fini del presente contratto si intende:

1. per "contratto di sponsorizzazione" (di seguito denominato contratto): un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori, volti all'innovazione, l'efficientamento ed il miglioramento della fruizione delle infrastrutture, a favore dell'altra parte (sponsee), la quale le garantisce, nell'ambito di propri beni e immobili, infrastrutture, eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di permettere lo svolgimento di piccole attività d'impresa, artigianali, arte e cultura, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'iniziativa, iniziativa dedotta nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
2. per sponsorizzazione: ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione (in beni materiali e/o lavori, servizi e forniture) diretta o indiretta, proveniente da terzi allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti o servizi e simili ovvero la possibilità di svolgere piccole attività di impresa, artigianali, arte e cultura e conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine;
3. per sponsor il soggetto privato (persona fisica o giuridica), l'impresa, l'associazione senza fini di lucro o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Consorzio;
4. per sponsee il soggetto sponsorizzato, cioè il Consorzio di Bonifica Sud;
5. per infrastrutture disponibili: gli spazi fisici messi a disposizione dal Consorzio ove risulta possibile permettere l'innovazione, l'efficientamento ed il miglioramento della fruizione delle infrastrutture oggetto di intervento;
6. dal contratto di sponsorizzazione deve conseguire un miglioramento della fruizione dell'infrastruttura ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione di un'iniziativa di pubblico interesse.

### ART. 3: ACCORDI DI COLLABORAZIONE – DEFINIZIONI

Gli accordi di collaborazione si hanno quando lo sponsor investe somme di denaro a vantaggio del Consorzio e ne ricavi, oltre al ritorno pubblicitario di cui al precedente articolo, anche una redditività specifica direttamente dal bene o servizio oggetto della collaborazione, mediante gestione diretta per un periodo di tempo prestabilito, necessario a determinare un adeguato ritorno economico – finanziario delle somme erogate.

Possono essere sviluppati accordi di collaborazione aventi durata minima di anni 5 e massima di anni 20 rinnovabili.



Il valore complessivo dell'investimento non può essere superiore ad un importo pari a 150.000,00 euro al netto dell'IVA ove applicabile.

#### ART. 4: IL CONSORZIO COME SPONSEE

Il Consorzio di Bonifica Sud può avvalersi di sponsorizzazioni o accordi di collaborazione per il conseguimento di finalità di interesse pubblico, assumendo la veste di sponsee.

Le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui al presente articolo sono demandate alla competenza del Responsabile del Settore Tecnico.

#### ART. 5 – CONDIZIONI

Il ricorso al contratto di sponsorizzazione ovvero agli accordi di collaborazione oggetto del presente regolamento è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:

1. il perseguimento di pubblico interesse ovvero l'innovazione, l'efficientamento ed il miglioramento della fruizione delle infrastrutture oggetto di intervento;
2. l'esclusione di forme di conflitto tra le attività istituzioni dell'Ente e l'attività proposta;
3. il conseguimento dei vantaggi di cui all'art. 2, comma 6.

#### ART. 6: INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE

La sponsorizzazione/collaborazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:

##### 1) Corrispettivo dovuto dallo sponsor:

- forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor atti ad innovare e/o efficientare la fruizione delle infrastrutture Consortili;

##### 2) Forme di pubblicizzazione messe a disposizione dallo sponsee:

- utilizzo delle infrastrutture per eventi e manifestazioni di carattere sportivo, agroalimentare, culturale, ambientale, sociale, ricreativo e di promozione turistica;
- utilizzo degli spazi all'interno delle infrastrutture Consortili oggetto di intervento per lo svolgimento di attività commerciali, d'impresa e artigianali sempre che non risultino interferenti con le proprie attività istituzionali;

Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa oppure diversi interventi su di una medesima infrastruttura ancorché non interferenti tra loro.

#### ART. 7 – PROCEDURE DI SELEZIONE DELLO SPONSOR

- La ricerca dello sponsor da parte dell'Amministrazione è effettuata secondo la procedura negoziata della trattativa privata.
- La pubblicità e la trasparenza sono garantite dalla previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio, all'inserimento nel sito internet del Consorzio e, comunque, da adeguate forme di pubblicità ritenute di volta in volta più convenienti, al fine di stimolare l'interesse dei privati a conoscere o ad assumere le iniziative di sponsorizzazione di cui trattasi.
- Al fine di consentire una razionale programmazione delle risorse finanziarie disponibili e degli eventi che si prevede di realizzare, l'Amministrazione può predisporre apposito avviso pubblico annuale per conseguirne il finanziamento relativo agli eventi che siano programmabili all'inizio dell'anno.

L'avviso deve contenere i seguenti dati minimi :



- A. l'indicazione dell'attività, progetto o iniziativa culturale oggetto di sponsorizzazione;
- B. la modalità ed i termini della presentazione dell'offerta;
- C. l'importo massimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- D. I criteri di scelta nel caso siano presentate più offerte.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare almeno:

- lo schema di progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare e le condizioni della sponsorizzazione/collaborazione;
- il corrispettivo della sponsorizzazione/collaborazione;
- tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell'iniziativa anche di carattere autorizzatorio (permessi, licenze, nulla-osta, disposizioni in merito all'adeguamento sismico delle strutture in c.a. eventualmente interessate dell'intervento).

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni, redatte ai sensi della vigente normativa e sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti:

**1. per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche):**

- l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale (Conflitto di interesse ecc);
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimenti (solo se imprenditore).

**2. per i soggetti pubblici: il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.**

L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e le relative autorizzazioni.

L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'ufficio, è approvata con determinazione del dirigente competente per materia.

Ove pervengano più offerte, esaurita la fase di selezione secondo quanto stabilito negli articoli precedenti, viene approvata, con apposito atto del Responsabile di Settore, la graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.

La graduatoria è formata in ragione della maggiore utilità economica per il Consorzio o sulla base dei punteggi attribuiti in ragione dei criteri fissati nell'avviso, anche in ragione dell'immagine dello sponsor per gli effetti di ritorno della pubblicizzazione dell'evento.

Ove pervenga all'Amministrazione, da parte di un soggetto sponsor, e fuori dai termini di un bando pubblico di ricerca, una proposta di sponsorizzazione finalizzata di un determinato evento, l'Amministrazione stessa, valutata l'opportunità e rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento, predispose apposito avviso pubblico che preveda, come importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente. L'avviso manifesta l'intento dell'Amministrazione di procedere al reperimento di sponsorizzazioni finalizzate al finanziamento dell'evento. Alla scadenza dei termini fissati nell'avviso, l'Amministrazione procede, tramite selezione delle proposte pervenute, alla individuazione dell'aggiudicatario, sulla base dei criteri prestabiliti che tengano conto di elementi qualitativi, oltre che del prezzo. L'originario soggetto promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente. In questo caso il promotore risulterà aggiudicatario.

**ART. 8: - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AVENTI COME PRESTAZIONI CORRISPETTIVE LA REALIZZAZIONE DI OPERE**



L'Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese anche la progettazione, l'esecuzione, la direzione lavori ed il collaudo per la realizzazione o la manutenzione di opere collegate al sistema di bonifica e di irrigazione sempre nei limiti di costo stabiliti dall'art. 3.

I contratti contengono l'esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi degli sponsor.

Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Consortile provvede ad effettuare tramite i Responsabili competenti adeguata sorveglianza e vigilanza in merito.

#### ART. 9 – UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA

Le somme già previste in bilancio di previsione, nei capitoli interessati alle sponsorizzazioni/collaborazioni che risultino non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa e sono certificate dal Revisore dei Conti. I risparmi di cui possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Nella misura del 30% a titolo di implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- La restante parte del 70% è destinata al finanziamento di altre iniziative istituzionali o costituisce economia di bilancio, in base ai indirizzi di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione.

#### ART. 10 - ESCLUSIONE DAI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DI COLLABORAZIONE

Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione e collaborazione oggetto del presente regolamento quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Consortile o che esercitino attività in situazioni di conflitto d'interesse con l'attività pubblica.

#### ART. 11 – FACOLTA' DI RIFIUTO

L'Amministrazione Consortile, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di produrre elementi di valutazione discrezionale, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:

- Ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività istituzionale e quella proposta con progetti in corso di sviluppo o che potranno essere adottati durante la fase di selezione delle proposte;
- Ravvisi nel messaggio pubblicitario o nell'iniziativa un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine, alle sue iniziative o attività presenti e future;
- La reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale o particolare.

Sono escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto le finalità di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo:

- Aventi finalità di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, di pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico a sfondo sessuale, di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.



Il dirigente competente è tenuto, prima della stipula del contratto, ad esaminare il contenuto del messaggio pubblicitario al fine di evitare il verificarsi dei casi di cui al comma precedente. Ove detti casi avessero comunque a verificarsi, il contratto eventualmente stipulato è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno, anche di immagine, per il Consorzio.

#### ART. 12 – CONTRATTO

Il ricorso da parte dell'Amministrazione alle forme di sponsorizzazione/collaborazione previste dal presente regolamento è formalizzato con apposito atto di natura contrattuale, nella forma scritta, nel quale sono stabiliti:

- a) L'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
- b) Il diritto alla utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva degli spazi individuati oggetto di intervento;
- c) Le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità;
- d) L'individuazione dell'ambito dei destinatari di riferimento per la pubblicizzazione, da parte dello sponsor, degli elementi caratteristici dello sponsor;
- e) La durata del contratto di sponsorizzazione. Se il contratto non riguarda un singolo evento o manifestazione ma si riferisce ad un'attività del soggetto sponsorizzato, continuata nel tempo, il contratto deve essere qualificato "di durata" ed in particolare come contratto ad esecuzione continuata;
- f) Gli obblighi assunti rispettivamente dallo sponsor e dall'Amministrazione;
- g) Il corrispettivo della sponsorizzazione;
- h) Le modalità procedurali, le garanzie richieste e le responsabilità;
- i) Le assicurazioni contro i danni a cose e/o persone a tutela del Consorzio;
- j) Le prescrizioni in materia di controversie, di spese contrattuali e la disciplina della facoltà di recesso.

Il contratto dovrà prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività dell'Amministrazione Consortile.

#### ART. 13 – ASPETTI FISCALI

Il valore della sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma direttamente erogata ovvero al valore dei beni e/o servizi forniti dallo sponsor.

La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la disciplina dell'IVA secondo le previsioni dell'art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

#### ART. 14 – RISERVA ORGANIZZATIVA

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Consortile secondo la disciplina del presente regolamento.

#### ART. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI

Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti specificamente nel contratto di sponsorizzazione.



---

#### ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II dati personali raccolti nell'ambito di una procedura di sponsorizzazione sono trattati esclusivamente per le finalità dalla stessa previste. I soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

#### ART. 17 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla attuazione del presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Vasto.

#### ART. 18 – NORMA DI RINVIO

Tutte le innovazioni e/o i miglioramenti effettuati su immobili in uso e/o proprietà del Consorzio di Bonifica Sud da parte dei soggetti sponsor entreranno a far parte del patrimonio dell'Ente in quanto integralmente connessi alle opere ed agli impianti necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Lo sponsor ha diritto allo sfruttamento del ritorno di immagine e/o degli eventuali proventi economici che le attività di migliorie e/o innovazione, offerte al Consorzio, possono contribuire a formare a seguito dell'utilizzo delle infrastrutture per le quali offre la propria sponsorizzazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa legislativa vigente.

#### ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di legge della Deliberazione di approvazione.